



ACCADEMIA DI BELLE ARTI DI CARRARA

Carrara, 18 Maggio 2020
Prot. n. 1980/C1

Al Personale Docente
Al Personale Tecnico-Amministrativo
Agli Studenti
All' Ing. Lagomarsini Dante - RSPP
Alla Dott.ssa Bernacca Emilia -
Medico del Lavoro
Loro Sedi

Al Sito dell'Accademia

IL PRESIDENTE

VISTO il D.Lgs. 30/03/2001, n. 165, recante “*Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni*”, e s.m.i.;

VISTA la Legge 22/05/2017, n. 81, recante “*Misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l'articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato*”, con particolare riferimento agli artt. da 18 a 23;

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri in data 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato per la durata di sei mesi dalla data della citata delibera lo stato di emergenza, in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

VISTO il Decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante “*Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19*” e, in particolare, l'art. 3;

VISTO il D.P.C.M. 4 marzo 2020 recante “*Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale*”;

VISTA la direttiva n. 1/2020 del 25/2/2020 del Ministro per la Pubblica Amministrazione, recante “*Prime misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019 nelle pubbliche amministrazioni al di fuori delle aree di cui all'articolo 1 del D.L. n. 6 del 2020*”;

VISTA la circolare INAIL n. 48 del 2/11/2017, avente ad oggetto “*Lavoro agile. Legge 22 maggio 2017, n. 81, articoli 18-23. Obbligo assicurativo e classificazione tariffaria, retribuzione imponibile, tutela assicurativa, tutela della salute e sicurezza dei lavoratori. Istruzioni operative*”;

VISTA la nota del Ministro dell'Università e della Ricerca PU 5988 del 26 febbraio 2020;

VISTO il Decreto Legge n. 18 del 17 marzo 2020 recante “*Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19*” (G.U. n. 70 del 17/03/2020) in particolare il comma 1, lettera a) dell'articolo 87 ove si legge “*Fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-2019, ovvero fino ad una data antecedente stabilita con decreto del Presidente del*



ACCADEMIA DI BELLE ARTI DI CARRARA

Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione, il lavoro agile è la modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa nelle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che, conseguentemente: a) limitano la presenza del personale negli uffici per assicurare esclusivamente le attività che ritengono indifferibili e che richiedono necessariamente la presenza sul luogo di lavoro, anche in ragione della gestione dell'emergenza";

CONSIDERATO l'evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffuso dell'epidemia e l'incremento dei casi sul territorio nazionale;

VISTI i precedenti decreti emanati da questa Accademia di Belle Arti;

VISTE tutte le precedenti comunicazioni diffuse, in favore di Docenti, Studenti e Personale Tecnico Amministrativo, tramite mailing list e sito internet istituzionale;

TENUTO CONTO che alle attività istituzionali ritenute indifferibili, sia didattiche, sia amministrative, l'Accademia di Belle Arti di Carrara adempie mediante le seguenti modalità di docenza e di lavoro: "didattica a distanza" e "lavoro agile", come da disposizioni già impartite;

RITENUTO che la Direttiva n. 2-2020 emanata dal Ministero della Funzione Pubblica il 12 marzo 2020, individua al punto 2 ("Svolgimento dell'attività amministrativa"), secondo capoverso "...le attività strettamente funzionali alla gestione dell'emergenza e le attività indifferibili con riferimento sia all'utenza interna (a titolo esemplificativo: pagamento stipendi, attività logistiche necessarie per l'apertura e la funzionalità dei locali) sia all'utenza esterna.."; - che la medesima Direttiva dispone – al terzo capoverso del citato punto 2 – "la presenza del personale negli uffici è limitata...ai soli casi in cui la presenza fisica sia indispensabile per lo svolgimento delle predette attività, adottando forme di rotazione dei dipendenti per garantire un contingente minimo di personale da porre a presidio di ciascun ufficio..";

CONSIDERATO che, allo stato attuale non vi sono "attività indifferibili" – tali secondo la lettera del comma 6, art. 1, D.P.C.M. 11.3.2020, del citato punto 2 della Direttiva 2-2020 della Funzione Pubblica nonché dell'articolo 87, comma 1 lettera a) DL 18/2020 - che richiedano la necessità della presenza di personale nelle sedi dell'Accademia di Carrara; fermo restando, viceversa, le attività indifferibili che possano essere svolte con le modalità del lavoro agile;

VISTA la nota del Ministro dell'Università e della Ricerca 487 del 18 aprile 2020;

RITENUTO che la Direttiva n. 3-2020 emanata dal Ministero della Funzione Pubblica il 12 marzo 2020, individua al punto 2 ("Le modalità di svolgimento della prestazione lavorativa nella fase due"), secondo capoverso "...Anche nel citato DPCM 26 aprile 2020 l'attività svolta dalla amministrazione pubblica continua ad essere inserita nell'allegato 3 ossia tra le attività non sospese, fermo restando il richiamo al predetto articolo 87 che, come detto, definisce il lavoro agile come modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa..";

VISTO il DPCM 26 aprile 2020 concernente "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale" (pubblicato in GU Serie Generale n. 108 del 27-04-2020) il quale dispone che dal 04 maggio e fino al 17 maggio 2020 sono sospesi i servizi "... di formazione superiore, comprese le Università e le Istituzioni di Alta Formazione Artistica Musicale e Coreutica ..." ferma restando la possibilità di



ACCADEMIA DI BELLE ARTI DI CARRARA

svolgimento di attività formative a distanza, avuto particolare riguardo alle specifiche esigenze degli studenti con disabilità (articolo 1 , lettera k);

CONSIDERATO che il predetto DPCM prevede che dal 04 maggio 2020 cessano di produrre effetti il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 aprile 2020;

DATO ATTO che con precedenti provvedimenti era stata prevista la temporanea chiusura delle sedi dell'Accademia di Belle Arti di Carrara;

CONSIDERATO che il diritto alla salute è valore di rango costituzionale fondamentale ed inderogabile, perseguito e tutelato dall'intero complesso delle disposizioni richiamate;

VISTO il D.P.C.M. 17 maggio 2020, in particolare l'art. 1, lettera q) e l'art. 1 lettera s);

DISPONE

- a) La temporanea chiusura di tutte le sedi dell'Accademia di Belle Arti di Carrara;
- b) Le disposizioni del presente provvedimento producono effetto dalla data del 18 Maggio 2020 e sono efficaci fino al 31 Maggio 2020, salvo diverse e nuove disposizioni delle autorità competenti;
- c) L'Accademia di Belle Arti di Carrara garantirà il prosieguo delle attività istituzionali, sia didattiche, sia amministrative, attraverso le modalità della "didattica a distanza" e del "lavoro agile", secondo le iniziative già individuate e già attuate in conseguenza dei precedenti decreti.

Il Presidente
Prof. Antonio Passa